

## **4. La Società di Mutuo Soccorso**

### **4.7 Il regime fiscale**

#### **4.7.5 La dichiarazione fiscale unificata**

Le nuove previsioni in materia di dichiarazioni fiscali trovano la loro fonte normativa nel D. Lgs n. 241 del 9 luglio 1997 sulla semplificazione degli adempimenti tributari, così come modificato dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e dal DPCM 7 gennaio 1999.

In base alle citate norme a partire dal 1999<sup>(1)</sup> viene esteso a tutti i soggetti IRPEG, pertanto anche agli enti non commerciali e in particolare alle Società di Mutuo Soccorso, l'obbligo della presentazione di una dichiarazione unificata annuale che raccoglie in unico fascicolo le tradizionali dichiarazioni dei redditi, Iva, sostituti di imposta e Irap.

In particolare la dichiarazione unificata annuale costituisce un obbligo per tutti quei contribuenti che :

- hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare ;
- sono obbligati alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni : redditi, Irap, Iva e sostituti di imposta ;
- hanno effettuato nel corso dell'anno ritenute alla fonte nei confronti di non più di 10 soggetti.

Pertanto, l'obbligo della presentazione della dichiarazione unificata non si applicherà solamente ai contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare (ovvero con periodo di imposta posto a cavallo dell'anno solare) con la conseguenza che questi ultimi saranno tenuti a rispettare distintamente i singoli obblighi di dichiarazione. Una ulteriore ipotesi di esclusione parziale dall'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata riguarda quei contribuenti che avendo effettuato ritenute nei riguardi di più di 20 soggetti, dovranno

---

<sup>(1)</sup> Il D.P.C.M. 7 gennaio 1999 ha infatti anticipato all'anno 1999 il termine, originariamente fissato al 2000, a partire dal quale doveva decorrere l'obbligo per i soggetti IRPEG della presentazione della dichiarazione unificata annuale.

presentare autonomamente il modello dei sostituti di imposta (Mod. 770) mentre potranno unificare la dichiarazione dei redditi, IRAP e Iva.

Per la generalità degli enti soggetti ad IREPG, per i quali la legge o lo statuto prevede un termine entro il quale deve essere approvato il bilancio o il rendiconto, la dichiarazione unificata deve essere presentata entro un mese dalla approvazione del bilancio o rendiconto e negli altri casi entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.

Per il 1999 tale termine è stato fissato, in entrambi i casi, nel 20 luglio 1999, prorogato al settembre dello stesso anno se la trasmissione della dichiarazione avviene per via telematica. Con i provvedimenti legislativi n. 241/97 e n. 322/98 citati è stato infatti introdotto l'obbligo per alcuni soggetti e categorie di intermediari di trasmettere all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni fiscali attraverso strumenti telematici.

Peraltro sempre con il decreto n. 241/97 è stata prevista la possibilità anche per i soggetti IRPEG di effettuare la compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di imposte, contributi e premi, il cui pagamento unificato avviene attraverso l'utilizzo del nuovo modello di pagamento Mod. F24 introdotto con il D.M. 15 dicembre 1998. Il sistema della compensazione interessa peraltro tutti i contribuenti anche se non titolari di partita Iva per effetto della modifica operata dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 1 del D. Lgs. 422/98 che ha aggiunto tale previsione nell'art. 25, comma 11, lett. b), del D. Lgs. 241/97.

Alla luce di tali disposizioni saranno quindi compensabili con i versamenti unitari delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, i crediti emergenti nei confronti degli stessi soggetti, a condizione che tali crediti risultino dalle dichiarazioni e denunce periodiche presentate a partire dal 1999 (art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 241/1997).